COMUNE DI SAN GIULIANO TERME Provincia di Pisa



Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 03/04/2020

INDICE

n				
P	rei	m	es	sa

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Soggetti interessati
- Art. 3 Attività di accertamento IMU e TARI
- Art. 4 Costituzione e quantificazione del fondo incentivante
- Art. 5 Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro
- Art. 6 Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 7 Liquidazione del compenso incentivante
- Art. 8 Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del servizio entrate
- Art. 9 Informazione e confronto
- Art. 10 Entrata in vigore

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la spendita di somme "certe" il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al "maggiore gettito accertato e riscosso ... nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento".

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il **limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale**. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01.

Articolo 1 Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le modalità ed i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
- 2. l'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), nonché della Tassa sui Rifiuti (TARI), valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Soggetti interessati

- 1. Ai fini del presente articolo, si considera destinatario dell'incentivo di cui al presente regolamento il personale dipendente che collabora all'attività di accertamento e alla successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa, anche se assunto con contratto a termine;
- 2. oltre al predetto personale sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - Il Dirigente del Servizio Entrate
 - Il Responsabile del tributo, qualora non coincida con la figura del Dirigente.

Articolo 3

Attività di accertamento IMU e TARI

- 1. L'attività di accertamento posta a base dell'incentivo previsto dal presente regolamento, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione rientranti tra le competenze dell'Ente, in conformità alle disposizioni legislative:
- 2. per recupero dell'evasione deve intendersi quell'attività svolta dal Servizio Entrate diretta al controllo ed alla repressione di omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione di denunce tributarie obbligatorie, nonché alla contestazione di versamenti parziali o omessi, nei confronti dei contribuenti che risultano essere soggetti passivi ai fini IMU e/o TARI;
- 3. l'attività di cui al punto precedente, partendo dalla bonifica dei dati in possesso del servizio, è alla base dell'emissione degli atti di accertamento previsti dalla normativa vigente in materia di riscossione delle entrate tributarie;

4. ai sensi di legge, per la quantificazione delle risorse di cui al successivo articolo, si deve far riferimento anche alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248.

Articolo 4

Costituzione e quantificazione del fondo incentivante

- 1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato provvisoriamente nella misura massima del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene destinato:
 - a) per una quota del 90% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale o titolare di posizione organizzativa, in deroga ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente;
 - b) per una quota del 10% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;
- 2. l'importo di cui al comma 1 risulta erogabile solamente nel caso in cui il Comune abbia approvato sia il bilancio di previsione che il rendiconto, relativi all'esercizio di costituzione del fondo, entro i termini stabiliti dal testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **3.** le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018;
- 4. la quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base del maggior gettito accertato a seguito degli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), risultante dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento;
- 5. il fondo, per le finalità di cui al presente regolamento, è alimentato dagli incassi sugli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento del fondo, nonché dagli incassi riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti nei quali era stato stanziato il fondo di cui al presente regolamento, come risultante dal rendiconto della gestione;
- 6. non si procede alla costituzione del fondo nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione. Tale divieto non opera nel caso di affidamento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento delle entrate, trattandosi di attività meramente strumentali e funzionali alle attività di accertamento gestite direttamente dal Servizio Entrate dell'Ente.

Art. 5

Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

- In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio, il Dirigente del Servizio Entrate, provvede ad approvare uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro.
- 2. ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
- **3.** possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
- 4. al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del Servizio Entrate, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.
- **5.** eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Dirigente del Servizio Entrate.

Art. 6

Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

- 1. L'ammontare della quota destinata al trattamento accessorio del personale, compresi il Dirigente ed il Funzionario Responsabile del Tributo, calcolata nella misura di cui al precedente art. 4, comma 1 lett. a), è ripartita nel seguente modo:
 - Dirigente del Servizio Entrate 5 %
 - Funzionario responsabile del tributo 5%
 - Personale addetto all'accertamento 90%
- 2. Al Funzionario responsabile del tributo che collabora anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale del servizio entrate.
- 3. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato;
- 4. Le suddette percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero nel caso in cui solo alcune delle stesse abbiano concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento. In questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le figure del gruppo di lavoro;
- **6.** Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri servizi comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra servizi diversi e non rientrano, pertanto, nelle collaborazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 7

Liquidazione del compenso incentivante

- 1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Dirigente del Servizio Entrate, a seguito della verifica del raggiungimento dello/degli obiettivo/i di PEG inerente/i il recupero dell'evasione IMU e TARI, e previa verifica dei presupposti legittimanti la liquidazione dei compensi, provvederà, con apposito atto, a quantificare gli importi da liquidare ai sensi del presente regolamento sulla base delle somme riscosse nell'esercizio sia in competenza che a residuo e ad impegnare l'importo del compenso, tenendo conto della suddivisione di cui agli artt. 4 e 6 del presente regolamento
- 2. la somma destinata all'incentivazione del personale, come determinata all'art. 6 del presente regolamento, è inclusiva degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente e sarà ripartita, con apposita determinazione dirigenziale, fra i dipendenti addetti all'accertamento, sulla base dell'apporto individuale di ciascun dipendente partecipante al progetto applicando i seguenti criteri:
 - a) impegno del dipendente commisurato alla media ponderata dei tre indicatori di seguito riportati:
 - percentuale del numero degli atti emessi dal dipendente, correttamente notificati nei termini e non annullati, sul totale degli atti emessi, a cui è attribuito il peso del 20%;
 - percentuale dell'importo degli atti emessi dal dipendente, correttamente notificati nei termini e non annullati, sulla somma totale degli atti emessi, a cui è attribuito il peso del 30%;
 - percentuale del riscosso rispetto agli atti emessi dal dipendente sul totale delle riscossioni, a cui è attribuito il peso del 50%.
- 3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

- 4. gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
- 5. qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al precedente comma, le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 8.

Art.8

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale del servizio entrate

- 1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, è costituito con le somme delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, determinate sulla base della ripartizione di cui all'art. 4, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo7. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000.
- 2. tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, la bonifica delle banche dati, l'acquisto o ammodernamento di apparecchiature tecnologiche funzionali al recupero evasione, il miglioramento del servizio al cittadino e la formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario;
- 3. l'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 9

Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art.10

Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione;
- 2. le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.